



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
Provincia di Pescara

**“REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A  
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AIUOLE E DI SPAZI  
DESTINATI A VERDE PUBBLICO”**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 04/05/2016

---

---

**INDICE:**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Oggetto e disciplina generale
- Art. 3 – Aree interessate
- Art. 4 – Categorie di soggetti richiedenti
- Art. 5 – Interventi ammessi sulle aree affidate in adozione
- Art. 6 – Richiesta di affidamento in adozione
- Art. 7 - Compiti ed obblighi a carico dei soggetti affidatari
- Art. 8 – Compiti dell'Amministrazione Comunale
- Art. 9 – Durata della convenzione
- Art. 10 - Responsabilità
- Art. 11 – Contenzioso e foro competente
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Art. 13 – Pubblicità
- Art. 14 – Disposizioni finali

---

---

**ALLEGATI:**

- A - Abaco dei materiali ed elementi di arredo utilizzabili;
- B - Modello di richiesta;
- C - Schema di convenzione;
- D - Cartografie aree di rilevanza strategica.

**Art. 1 – Finalità**

1. Con il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta all'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Loreto Aprutino, nell'intento di consentire la partecipazione attiva dei cittadini alla cura e mantenimento del verde pubblico, intende disciplinare l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di aiuole e di spazi destinati a verde pubblico, secondo i principi generali dell'attività amministrativa fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 43 della Legge 449/1997, dall'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 19 – 190 e 216 del D.Lgs. 50/2006, con la finalità del miglioramento della qualità urbana.

2. L'Amministrazione Comunale ritiene che il verde urbano debba inserirsi nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e valorizzare e che, per le sue funzioni climatiche, ecologiche, urbanistiche e sociali, garantisca un miglioramento della qualità urbana. In considerazione del valore sopra riconosciuto con il presente dispositivo si intende regolamentare l'affidamento di aiuole e spazi verdi di proprietà pubblica a cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni

scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati dal successivo art. 4 (*Categorie di soggetti richiedenti*), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde pubblico dal Comune e/o riqualificare a verde pubblico e mantenere nuove aree non sistemate dal Comune nel rispetto delle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti comunali vigenti.

3. Tali aree mantengono la funzione asservita all'uso pubblico, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvarrà dei propri organi tecnici ed amministrativi, nonché ove presente, del supporto di organismi specializzati nel campo del paesaggio, beni storici e ambientali, alberi monumentali, foreste, giardini storici, botanica, con i quali abbia disciplinato rapporti di collaborazione.

## **Art. 2 – Oggetto e disciplina generale**

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento in "adozione" di aiuole e spazi verdi di proprietà comunale mediante assegnazione ai soggetti dettagliatamente individuati al successivo art. 4 (*Categorie di soggetti richiedenti*), nel rispetto della normativa vigente.

2. L'affidamento delle aiuole e degli spazi verdi avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" mediante la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano ad assolvere i compiti ed obblighi indicati al successivo art. 7 (*Compiti ed obblighi dei soggetti affidatari*).

3. Le aiuole e gli spazi verdi oggetto di affidamento in adozione mantengono le funzioni e destinazioni ad essi attribuiti dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti nel Comune, con esclusione di qualsiasi diverso utilizzo.

4. E' vietata, in particolare, qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente regolamento.

5. L'Amministrazione promuove ogni iniziativa che ritenga utile ed idonea ad assicurare la più ampia e generale conoscenza e diffusione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

6. L'affidamento in adozione delle aiuole e degli spazi verdi non potrà in nessun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso di essi da parte del pubblico.

## **Art. 3 – Aree interessate**

1. Ai fini dell'affidamento in adozione devono intendersi assoggettabili alle disposizioni del presente regolamento le aree di proprietà comunale che siano destinate a verde pubblico e pertanto:

- aiuole, ivi comprese quelle localizzate alla base delle alberature presenti su marciapiedi, piazze, slarghi e percorsi pedonali;
- giardini;
- fioriere mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
- parti di fontane o di altri elementi di arredo urbano idonee all'alloggiamento di essenze vegetali;
- aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- altri spazi verdi espressamente previsti dagli strumenti di pianificazione in vigore.

2. Le aree ritenute di rilevanza strategica dall'Amministrazione Comunale, sulle quali debbono essere intrapresi interventi comprendenti necessariamente la riqualificazione a verde pubblico,

come definiti dal successivo art. 5 – comma 1 – punto 1.3, sono individuate dall'Amministrazione Comunale sulle apposite cartografie allegata al presente regolamento.

3. E' possibile proporre istanze di adozione per altre aree o spazi verdi di proprietà comunale al di fuori dei casi sopra indicati. Queste ultime saranno valutate dall'Amministrazione Comunale, con il supporto dei propri organi tecnici ed amministrativi, nonché ove presenti, del supporto di organismi specializzati nel campo del paesaggio, beni storici e ambientali, alberi monumentali, foreste, giardini storici, botanica, con i quali abbia disciplinato rapporti di collaborazione.

#### **Art. 4 – Categorie di soggetti richiedenti**

1. Le aiuole e gli spazi verdi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione alle seguenti categorie di soggetti:

- A) singoli cittadini residenti, ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
- B) organizzazioni di volontariato;
- C) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- D) operatori commerciali anche in forma di persona giuridica;
- E) istituzioni ed enti pubblici.

2. Quando l'istanza di affidamento in adozione è proposta da soggetti diversi da singoli cittadini, la stessa deve essere avanzata dal legale rappresentante, dall'amministratore o comunque da un referente appositamente indicato, il quale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dal presente regolamento.

#### **Art. 5 – Interventi ammessi sulle aree affidate in adozione**

1. Le tipologie di intervento realizzabili sulle aiuole e sugli spazi verdi affidati in adozione attengono ad opere di:

- 1.1 manutenzione ordinaria, comprendente la pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani ai fini della tutela igienica, lo sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dell'erba nella frazione organica dei rifiuti solidi urbani, la lavorazione del terreno ed eventuale concimazione, la semina dei prati, la cura e sistemazione di cespugli e siepi, la ripiantumazione nella stessa posizione di fiori e/o piante eventualmente deterioratesi, l'annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura, decoro e mantenimento delle aiuole e/o degli spazi verdi;
- 1.2 manutenzione straordinaria, comprendente, in aggiunta alle operazioni di manutenzione ordinaria già descritte al precedente punto 1.1, l'inserimento di bordure di protezione delle aiuole, l'inserimento nelle aiuole di corteccia e ghiaietto anche colorati, il posizionamento di piante e/o fiori, anche in vaso, aggiuntive ed analoghe a quelle eventualmente già presenti;
- 1.3 la riqualificazione a verde pubblico di aree non sistemate dal Comune, mediante nuova progettazione dell'area comprendente la nuova piantumazione, semina o messa a dimora di essenze vegetali ed arboree (piante verdi, fiori, alberi, arbusti, siepi, prati) nonché l'inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- 1.4 potatura degli alberi e degli arbusti.

2. Nell'esecuzione delle operazioni ed attività attinenti alle suddette tipologie di intervento deve farsi riferimento allo specifico "Abaco dei materiali ed elementi di arredo utilizzabili" predisposto in allegato al presente regolamento (allegato A).

3. L'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 è sempre ammessa a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione di affidamento in adozione, previa consegna dello spazio verde e comunicazione della data di avvio delle attività. L'esecuzione delle restanti opere di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4 dovrà essere concordata ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità indicate al successivo art. 6 (*Richiesta di affidamento in adozione*).

#### **Art. 6 – Richiesta di affidamento in adozione**

1. La richiesta di affidamento in adozione delle aiuole e degli spazi verdi deve essere presentata presso l'ufficio Protocollo del Comune con l'ausilio dello specifico modello di "Richiesta di affidamento in adozione" predisposto in allegato al presente regolamento (allegato B), il quale sarà reso disponibile anche sul sito internet istituzionale del Comune. Nell'istanza presentata per l'ottenimento dell'affidamento è obbligatorio indicare le generalità complete ed il recapito telefonico del referente, pena la irricevibilità dell'istanza stessa.

2. La richiesta di affidamento in adozione di aiuole e/o spazi verdi deve in tutti i casi essere corredata dalla necessaria documentazione, la quale si diversifica in relazione alla tipologia di intervento che si intenda effettuare su di essi e come di seguito indicata:

##### **Documentazione da allegare alle richieste comportanti esecuzione di opere di cui all'art. 5 – comma 1 – punti 1.1 e 1.2.**

- Rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
- Piano di manutenzione recante il dettaglio delle operazioni che si intende effettuare ed il numero di persone che saranno impegnate per l'esecuzione delle stesse.

##### **Documentazione da allegare alle richieste comportanti esecuzione di opere di cui all'art. 5 – comma 1 – punto 1.3.**

- Rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
- Relazione descrittiva e Tavola grafica recanti l'esauriente descrizione e rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata, comprensiva dell'arredo urbano e delle piante eventualmente presenti;
- Relazione descrittiva e Tavola grafica recanti l'esauriente descrizione e rappresentazione del progetto dell'intervento da intraprendere sull'area interessata recante il dettaglio delle opere previste, la specifica delle piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche selezionate, il piano delle manutenzioni dettagliante le successive operazioni occorrenti alla cura e mantenimento dell'area, nonché il numero di persone che saranno impegnate per l'esecuzione delle stesse.
- Indicazione della ragione sociale dell'impresa incaricata quale esecutrice dei lavori, corredata dal relativo certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la/le categoria/e di attività corrispondente/i alle opere da eseguire, dalla dichiarazione di assenza relativamente all'impresa delle condizioni di incapacità a contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 38 - comma 1° - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e di qualsiasi altra situazione considerata dalla legge in vigore pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, dalla dichiarazione di assenza relativamente all'impresa di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (L. 575/65 e s.m.i.), nonché dal valido D.U.R.C. dell'impresa o dai dati per consentire la verifica d'ufficio della regolarità contributiva;

##### **Documentazione da allegare alle richieste comportanti esecuzione di opere di cui all'art. 5 – comma 1 – punto 1.4.**

- Rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;

- Relazione descrittiva e Tavola grafica recanti l'esauriente descrizione e rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata, comprensiva dell'indicazione della localizzazione, numero e specie degli alberi e degli arbusti interessati nonché delle tecniche di potatura che si intende praticare e relativo periodo stagionale di esecuzione, nonché il numero di persone che saranno impegnate per l'esecuzione delle stesse.
- Indicazione della ragione sociale dell'impresa incaricata quale esecutrice dei lavori, corredata dal relativo certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la/le categoria/e di attività corrispondente/i alle opere da eseguire, dalla dichiarazione di assenza relativamente all'impresa delle condizioni di incapacità a contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 38 - comma 1° - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e di qualsiasi altra situazione considerata dalla legge in vigore pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, dalla dichiarazione di assenza relativamente all'impresa di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (L. 575/65 e s.m.i.), nonché dal valido D.U.R.C. dell'impresa o dai dati per consentire la verifica d'ufficio della regolarità contributiva;

3. Nel caso di richieste di affidamento in adozione di aiuole e/o spazi verdi, tendenti all'esecuzione di sole opere di manutenzione ordinaria (art. 5 – comma 1 – punto 1.1), il responsabile del servizio interessato predispose la convenzione e procede alla relativa sottoscrizione con il referente del soggetto affidatario tenendo conto, ferma restando la completezza della documentazione (pertanto le richieste depositate all'ufficio Protocollo comunale prive della documentazione dovuta o incomplete saranno inserite nell'ordine di priorità di valutazione soltanto a seguito del definitivo completamento e/o regolarizzazione della richiesta) dei seguenti criteri:

- A) Rispondenza della opere previste nella richiesta alle finalità del presente regolamento;
- B) Qualità delle opere proposte nella richiesta di affidamento in adozione;

4. Nel caso di richieste di affidamento in adozione di aiuole e/o spazi verdi, tendenti all'esecuzione anche di opere di manutenzione straordinaria (art. 5 – comma 1 – punto 1.2), il responsabile del servizio interessato predispose la convenzione e procede alla relativa sottoscrizione con il referente del soggetto affidatario tenendo conto dei criteri A e B anzidetti, nonché dell'ulteriore seguente criterio:

- C) Rispondenza dei materiali di nuovo inserimento alle tipologie previste dal regolamento;

5. Nel caso di richieste di affidamento in adozione di spazi verdi, tendenti all'esecuzione di interventi di riqualificazione a verde pubblico (art. 5 – comma 1 – punto 1.3) e/o di interventi di potatura degli alberi e degli arbusti (art. 5 – comma 1 – punto 1.4), la richiesta di affidamento, corredata dalla specifica documentazione descritta al precedente comma 2°, è sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale la quale, avvalendosi del supporto dei propri organi tecnici ed amministrativi, nonché ove presente, del supporto di organismi specializzati nel campo del paesaggio, beni storici e ambientali, alberi monumentali, foreste, giardini storici, botanica, con i quali abbia disciplinato rapporti di collaborazione, delibera l'affidamento in adozione dell'area dando mandato al responsabile del Servizio competente di sottoscrivere la relativa convenzione.

6. Terminata l'istruttoria delle richieste, qualora vi sia concorso di più richieste su una medesima area o spazio verde e queste abbiano altresì eguale valenza in relazione ai criteri in precedenza esposti, la scelta del soggetto affidatario sarà effettuata tenendo conto dei seguenti titoli di preferenza:

- a) istituzioni scolastici o singole classi;
- b) associazioni, i cui componenti necessitino di cure psico-motorie compatibili con le attività da praticarsi nella cura e mantenimento degli spazi verdi;
- c) maggior numero di persone impegnate per l'esecuzione delle attività;

In caso di persistente parità di requisiti si procederà al sorteggio.

7. L'affidamento in adozione si esplica attraverso la sottoscrizione di una convenzione fra il referente del soggetto affidatario ed il Comune, secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

8. Le soluzioni tecniche previste nelle proposte di intervento da allegarsi alle richieste di affidamento in adozione debbono risultare tutte pienamente compatibili con le specifiche normative di settore vigenti a livello nazionale, regionale e comunale, ivi compresa la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici urbani. Dovranno pertanto essere senz'altro evitate soluzioni comportanti la creazione di elementi strutturali e/o ostacoli di altra natura che possano pregiudicare la fruizione generalizzata dell'area.

9. Le proposte debbono in ogni caso tenere conto dell'arredo urbano comunale già esistente nelle aree e negli spazi pubblici limitrofi tendendo, quindi, ad uniformarsi ad esso per creare una continuità tipologica del tessuto residenziale urbano prevalente. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per le aree ritenute di particolare interesse, di impartire precise prescrizioni circa gli aspetti botanico, tipologico ed estetico delle soluzioni progettuali proposte. La soluzione di sistemazione proposta deve, in ogni caso, risultare funzionale ed armonizzata con il contesto nel quale si inserisce e con eventuali programmi comunali, garantendo l'interesse primario alla fruizione generalizzata delle aree stesse nel rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

#### **Art. 7 – Compiti ed obblighi dei soggetti affidatari**

1. I soggetti affidatari prendono in consegna le aiuole e/o gli spazi verdi pubblici impegnandosi, a **titolo gratuito**, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le condizioni disciplinate da essa e dal presente regolamento.

2. Qualsiasi variazione, innovazione, addizione o eliminazione non contemplata nella proposta allegata alla richiesta di affidamento, non potrà essere effettuata se non preliminarmente autorizzata dal Comune, previa specifica richiesta, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario conseguente alla verifica di rispondenza alle norme del presente regolamento.

3. Le aiuole e/o gli spazi verdi pubblici oggetto di affidamento devono essere costantemente conservati nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. In tutti i casi di affidamento previsti dal presente regolamento sono sempre a carico dell'affidatario sia la manutenzione ordinaria degli spazi ed aree verdi, sia la pulizia delle aiuole.

5. E' vietato porre in essere comportamenti e/o attività in contrasto con la disciplina della convenzione e del presente regolamento, dai quali derivi una discriminazione e/o una limitazione alla facoltà di fruizione generalizzata di aree e spazi verdi interessati da parte dei cittadini. Tali aree e spazi infatti, anche se affidati in adozione, restano a tutti gli effetti destinati all'uso ed alle funzioni ad esse attribuiti dagli strumenti comunali di pianificazione.

6. E' inoltre vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari per tutti gli interventi ammessi previsti dall'art. 5. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario effettuare un trattamento di tale genere, lo stesso dovrà essere preliminarmente autorizzato dal Comune, previa specifica richiesta, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario nella quale dovranno esplicitarsi specifiche prescrizioni circa i tempi, le modalità esecutive, le segnalazioni di sicurezza da adottare e quant'altro si ritenesse necessario a tutela della salute e della pubblica incolumità.

7. Il Comune, a mezzo del personale dipendente dei Servizi competenti, effettua sopralluoghi per verificare lo stato di attuazione dei lavori di conservazione e manutenzione delle aiuole e/o degli spazi verdi affidati in adozione nonché l'osservanza delle norme disciplinanti l'affidamento. All'esito di tali verifiche può essere richiesto agli affidatari, ove ne ricorresse il caso, l'esecuzione

di quanto ritenuto necessario a dare effettiva e concreta attuazione della convenzione e della proposta di intervento assentita con la sottoscrizione della stessa. In caso di accertata inadempienza, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 9 (*Durata della convenzione*).

8. Impedimenti di qualsiasi natura che dovessero frapporsi all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione Comunale, onde consentire la celere adozione dei provvedimenti necessari.

9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche quelli eventualmente di proprietà di altri soggetti, consentendo agli interessati qualsiasi intervento di manutenzione o adeguamento degli stessi che si rendesse necessario.

10. Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi o all'area in adozione derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario assume altresì ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai soggetti privati che svolgono per suo conto gli interventi di cui al precedente art. 5.

11. I soggetti affidatari, così come gli eventuali soggetti privati che svolgono per suo conto gli interventi di cui al precedente art. 5, sono sempre tenuti ad operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

12. Gli elementi e materiali contenuti nelle proposte di intervento autorizzate, introdotti e/o messi a dimora sullo spazio pubblico a cura del soggetto affidatario in adozione, si intendono acquisiti al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse a cura e spese del soggetto medesimo senza nulla a pretendere dall'Amministrazione Comunale.

13. E' consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche di irrigazione, laddove esistenti, esclusivamente per le necessità derivanti dalla convenzione sottoscritta.

14. Il soggetto affidatario, ove lo richieda espressamente nell'istanza di adozione, può apporre nello spazio ad esso affidato, a sua cura e spese, un cartello riportante il logo del Comune di Loreto Aprutino e la dicitura "**QUESTA/O AIUOLA/SPAZIO VERDE E' CURATA/O DA..**" **seguita dalla denominazione di esso soggetto affidatario. E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale.** Il cartello indicante i dati dell'affidatario deve comunque rispettare le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima del cartello cm. 50 (orizzontale) X cm. 25 (verticale);
- altezza massima del cartello, comprensiva della struttura di sostegno, cm. 80 dalla quota di calpestio interna del suolo;
- numero massimo di cartelli posizionabili: n. 1 cartello per ogni spazio/area verde affidata;
- aspetto del cartello: il cartello non potrà essere dotato di qualsiasi dispositivo di illuminazione e dovrà recare unicamente il logo comunale e la dicitura precedentemente indicata, anche in modalità bifacciale.

15. Per aiuole/spazi di dimensioni contenute, anche laddove adottati in forma raggruppata, è possibile apporre in luogo del cartello una targa di dimensioni massime analoghe, recante la medesima dicitura prescritta per il cartello, purchè idoneamente fissata a muretti, recinzioni od altri elementi esistenti previo assenso del rispettivo proprietario.

16. L'apposizione del cartello o piccola targa, ove non preventivamente indicata nell'istanza di adozione, potrà essere segnalata anche successivamente alla sottoscrizione della convenzione di affidamento mediante presentazione di comunicazione scritta inviata all'ufficio Protocollo del Comune dalla quale si evinca che il cartello rispetta le caratteristiche fissate dal precedente comma.



## **Art. 8 – Compiti dell'Amministrazione Comunale**

1. I compiti dell'Amministrazione Comunale, oltre a quanto già precedentemente indicato dai precedenti articoli, sono essenzialmente limitati alla messa a disposizione delle aree interessate definite dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Resta a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità, nei confronti di terzi, derivante dalla qualità di soggetto proprietario delle aree anzidette e dalla loro connotazione di beni pubblici;
3. E' in tutti i casi esclusa la possibilità per l'Amministrazione Comunale di erogare risorse finanziarie a titolo di remunerazione delle prestazioni d'opera rese dal soggetto affidatario nell'ambito del rapporto di adozione disciplinato dalla convenzione.
4. L'Amministrazione Comunale, nell'intento di incentivare forme di collaborazione volontarie per la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano, può promuovere iniziative, incontri ed attività formative rivolte alla cittadinanza o ai soggetti affidatari in adozione delle aree interessate, anche avvalendosi del supporto di organismi specializzati nel campo del paesaggio, beni storici e ambientali, alberi monumentali, foreste, giardini storici, botanica, con i quali abbia disciplinato rapporti di collaborazione.

## **Art. 9 – Durata della convenzione**

1. La convenzione per l'adozione delle aree interessate avrà una durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa. Potrà essere rinnovata una sola volta e per il periodo di un ulteriore anno solo a seguito di apposita istanza scritta da presentarsi all'ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza. Ove non sussista nessuna modifica delle previsioni contenute nella convenzione originaria, il rinnovo può essere disposto attraverso una comunicazione scritta all'interessato da parte dell'Ufficio comunale competente nella quale sarà indicato il nuovo termine di scadenza dell'affidamento in adozione.
2. Il Comune può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di revoca della convenzione, quando sussistano ragioni di interesse pubblico, modifiche della destinazione dell'area oggetto di adozione determinate da varianti agli strumenti di pianificazione o dall'attuazione di opere pubbliche, oppure in caso di accertata inottemperanza degli obblighi convenzionali e/o delle disposizioni del presente regolamento.
3. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi convenzionali e/o delle disposizioni del presente regolamento, ove si verifichi il mancato adempimento delle conseguenti richieste di intervento impartite dagli uffici comunali ai sensi del precedente art. 7 – comma 7°, il Comune notificherà al soggetto affidatario l'immediata decadenza dalla convenzione. Qualora si riscontrassero danneggiamenti di sorta alle aree rientrate nella disponibilità comunale, i quali siano direttamente imputabili alla negligenza ed incuria del soggetto affidatario, saranno adottati dagli organi preposti dell'Amministrazione Comunale nei confronti del medesimo tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge nei casi di danneggiamento di beni e proprietà pubbliche, ivi compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per le operazioni di ripristino.
4. Il soggetto affidatario può recedere anticipatamente dalla convenzione, in ogni momento, previa comunicazione scritta da far pervenire all'ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima, purchè l'area interessata venga riconsegnata alla piena disponibilità del Comune in adeguate condizioni di uso ed in stato di decoro. Condizioni di uso e stato di decoro saranno verificati dagli addetti comunali nei citati trenta giorni ai fini dell'efficacia del recesso.
5. Eventuali interventi degli addetti comunali e/o di soggetti erogatori di servizi per la sistemazione, riparazione e/o manutenzione di impianti o sottoservizi, dai quali derivi la temporanea impossibilità di effettuare le operazioni previste dalla convenzione, non comportano la sospensione dei termini

temporali della convenzione la cui durata resta immutata. I soggetti affidatari sono tenuti a segnalare al Comune eventuali situazioni di mancato o incompleto ripristino delle condizioni preesistenti generate dai soggetti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

#### **Art. 10 – Responsabilità**

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal precedente art.8 – 2° comma, il soggetto affidatario in adozione delle aree interessate, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di esecuzione degli interventi di manutenzione, riqualificazione e potatura di cui all'art. 5 del presente regolamento disciplinati dalla relativa convenzione di affidamento, nonché dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'effettuazione di tali interventi.

2. Resta pertanto onere del soggetto affidatario quello di dotarsi di coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civili contro terzi per sé stesso e per l'eventuale ulteriore personale impegnato nella realizzazione dell'intervento.

#### **Art. 11 – Contenzioso e foro competente**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivanti dall'esecuzione della convenzione, che non comporti di per sé la decadenza della convenzione medesima, verrà definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione tra le parti, la definizione della controversia sarà demandata esclusivamente alla competenza del Foro di Pescara.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento e le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle rispettive deliberazioni comunali di approvazione.

#### **Art. 13 - Pubblicità**

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line unitamente alla relativa deliberazione approvativa, per quindici giorni consecutivi, nonché permanentemente sul sito web dell'Ente.

#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 267/2000 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”, nello Statuto comunale od in ogni altra specifica disposizione di Legge.